

...ata copia in forma esecutiva a richiesta
...v...
...ività per...
...ggi, il...
IL CANCELLIERE
C. Nuzzo

03 DIC 2014

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI NOLA - II SEZIONE - G.O.T. AVV. PAOLO CALIMAN HA PRONUNCIATO LA SEGUENTE SENTENZA, avente n.0973 del R.G.A.C. 2011 riservata all'udienza di discussione del 07.07.2014, resa ex art.132 c.p.c. come novellata Lex 69/2009 nella causa avente ad oggetto responsabilità intermediari

tra

Cod. Fisc.:

n. 3, rappresentato e difeso, in forza di delega in calce al presente atto, dagli avv.ti Giovanni Franchi del Foro di Parma e Giampiero D'Alessandro del Foro di Napoli ed elettivamente domiciliato presso lo studio

37: ATTORE

E

in persona del leg. Rapp.te p.t., con sede in Siena, alla piazza
, rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dall'avv.ti Andrea e Alessandro Moschiano, foro Napoli, elett.te dom.to in Marigliano, C.so V. Emanuele III n.67, presso avv. Vincenzo Russo, Convenuta

Conclusioni come da verbale di udienza del 07.07.2014. Per l'attore accoglimento della domanda accertando la nullità dei contratti di investimento intercorsi con la Banca (mancanza contratto quadro, mancanza firma digitale), violazione art.23 TUF, nullità del contratto quadro o mancata rinnovazione dello stesso; in via subordinata l'annullamento dei contratti di intermediazione finanziaria ex art.1439 CC., in quanto viziati da dolo; ovvero accertare e dichiarare la responsabilità di parte convenuta, ex art. 1175 e 1176 comma II, c.c. e 1218 cc., nella causazione dell'evento di cui in narrativa ovvero la risoluzione; per l'effetto di qualunque delle suindicate ipotesi dichiarare la Banca, convenuta, alla restituzione in favore dell'attore dell'importo di € 352.652,50, ovvero nelle diverse somme che verranno accertate oltre interessi legali dall'operazione d'investimento; in via gradata accertarsi la responsabilità della Banca con la condanna al risarcimento del danno nella misura di € 352.652,50. Per la convenuta Banca; rigetto della domanda infondata in fatto e diritto, ammettersi i mezzi istruttori richiesti e in caso di accoglimento della domanda attrice disporsi la restituzione dei titoli Parmalat in n.162.500.

Fatto e Diritto

Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., notificato il 31.3.2011, parte attrice essendo in disponibilità di investire delle somme, il sig. C stipulò con la filiale di Torre Annunziata, un contratto di internet banking e trading on-line.

È con ordine del 18 novembre 2003 ha effettuato autonomamente, per via telematica, acquisti relativi a n. 162.500 azioni Parmalat fin. Raggr al prezzo unitario di € 2.17 per azione.

TITOLO	NATURA	DESCRIZIONE	QUANTITÀ	PREZZO UN.	CONTRIVALEORE	SP. BANC.	IMPORTO TOT.
3121640	Azioni	Parmalat	1	2.170	2.17	2.50	4,67

G.o.t. avv. Paolo Caliman

CORRETTA N. 2645/14
-U. ALLEGATO- N. 3612/14
N. 3068/14
N. 873/14

17 DIC 2014

3121640	Azioni	Fin. Parmalat	19.469	2.170	42.247,73	25,00	42.272,73
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	1.000	2.170	2.170,00	0,00	2.170,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	15.000	2.170	32.550,00	0,00	32.550,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	5.000	2.170	10.850,00	0,00	10.850,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	11.000	2.170	23.870,00	0,00	23.870,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	25.000	2.170	54.250,00	0,00	54.250,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	2.000	2.170	4.340,00	0,00	4.340,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	600	2.170	1.736,00	0,00	1.736,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	5.000	2.170	10.850,00	0,00	10.850,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	1	2.170	2,17	0,00	2,17
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	1.000	2.170	2.170,00	0,00	2.170,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	1	2.170	2,17	0,00	2,17
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	500	2.170	1.085,00	0,00	1.085,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	990	2.170	2.148,30	0,00	2.148,30
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	5.000	2.170	10.850,00	0,00	10.850,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	1	2.170	2,17	0,00	2,17
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	10.000	2.170	21.700,00	0,00	21.700,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	1	2.170	2,17	0,00	2,17
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	15.000	2.170	32.550,00	0,00	32.550,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	10.000	2.170	21.700,00	0,00	21.700,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	1.744	2.170	3.784,48	0,00	3.784,48
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	20.000	2.170	43.400,00	0,00	43.400,00
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	9.777	2.170	21.216,09	0,00	21.216,09
3121640	Azioni	Fin. Parmalat	4.215	2.170	9.146,55	0,00	9.146,55
			162.500		352.625,00	27,50	352.652,50

Come evidenziato dalla tabella, detto investimento ha comportato una spesa complessiva pari ad € 352.652,50; le successive vicissitudini finanziarie del Gruppo Parmalat, venute alla luce a circa un mese di distanza, svalutarono di molto il titolo comportando così delle minusvalenze sugli investimenti.

Nel dicembre del 2003 la capogruppo Parmalat Finanziaria s.p.a., comunicava pubblicamente l'impossibilità di poter far fronte al pagamento delle proprie obbligazioni in scadenza. Successivamente, con decreto governativo del 5 gennaio 2004, Parmalat Finanziaria venne ammessa, alla procedura di amministrazione straordinaria.

Con sentenza n. 1 dell'8 gennaio 2004, il Tribunale di Parma dichiarò lo stato d'insolvenza della Parmalat, successivamente esteso anche alle altre società del gruppo.

Deduciva il ricorrente che l'operazione d'investimento del 18 novembre 2003, ossia in prossimità del default del gruppo, non fu mai messa a conoscenza della situazione del gruppo, o avesse ricevuto le informazioni prescritte dalla legge per assicurare un investimento consapevole. Nulla è stato detto dall'istituto di credito, nulla è stato rilasciato. L'odierno ricorrente è stato indotto all'acquisto delle azioni di una società che, per quanto ne sapeva, rimaneva economicamente solida.

La vicenda per lungo tempo è stata oggetto delle prime pagine delle cronache.

In seguito al crollo del titolo e nell'impossibilità di giungere ad una soluzione pacifica della controversia con la banca convenuta, il signor _____ agiva in giudizio per ottenere la pronuncia di invalidità delle sopraelencate operazioni e la relativa condanna dell'istituto alla restituzione degli importi investiti, evidente essendo l'inesistenza del contratto generale di investimento, la nullità, l'inefficacia e/o la risoluzione dei singoli contratti di investimento o, comunque, la responsabilità risarcitoria della banca per i motivi che verranno meglio specificati.

Venendo alla disamina dell'azione, ritiene in primo luogo il Tribunale che la domanda di nullità, introdotta da parte attrice con la comparsa conclusionale e fondata sulla mancata sottoscrizione del contratto quadro da parte dei soggetti abilitati a rappresentare la Banca, risulti inammissibile, trattandosi di palese *mutatio libelli*, preclusa nel corso di giudizio.

L'attore ha invero fondato inizialmente la propria domanda di nullità sulla mancanza del contratto quadro di negoziazione e dei singoli contratti di investimento e sulla effettuazione per via telematica degli stessi ordini di acquisto, privi della firma digitale.

Con la memoria ex art. 183, VI comma, n.1 cpc, ha concluso chiedendo al Tribunale di accertare e dichiarare la nullità ex art. 23 TUF per difetto di forma, stante la mancanza del contratto generale di investimento e/o degli ordini di acquisto sottoscritti in data 7 ed 11 novembre 2003. Solo successivamente ha posto a fondamento della propria domanda la richiesta di declaratoria di nullità del contratto quadro, per mancata sottoscrizione a cura di entrambe le parti. In tal modo, lungi dall'aver semplicemente operato un'*emendatio libelli*, consistente nella precisazione della

domanda di nullità avanzata con l'atto introduttivo del giudizio, l'attore ha in realtà determinato una vera e propria *mutatio* della domanda introduttiva. Da ciò consegue l'inammissibilità della domanda, in quanto tardivamente proposta rispetto al regime delle preclusioni processuali che disciplina l'iter giudiziario nel processo civile.

Alla luce di tali rilievi, appare evidente come la pretesa di fondare, in corso di causa, la censura di nullità del contratto e delle operazioni, sulla omessa sottoscrizione da parte dell'intermediario, dopo aver invocato in citazione il vizio di nullità nei diversi termini prospettati, poiché comportante non già una mera precisazione della *causa petendi*, bensì un mutamento del fatto costitutivo della domanda, con l'introduzione in giudizio di un tema di indagine in fatto e in diritto del tutto nuovo, integri una palese ed inammissibile *mutatio libelli*.

In ordine alla domanda di risoluzione e di risarcimento del danno per violazione, da parte della Banca, degli obblighi informativi cui essa è tenuta ai sensi del T.F.U. di cui al D.lgs n.58 e dei regolamenti attuativi Consob, va evidenziato che con comunicazione DI/30396 del 21 aprile 2000, la Consob ha indicato le regole di comportamento essenziali che gli intermediari devono osservare per la prestazione per via telematica dei servizi di investimento in valori mobiliari (c.d. *trading on line*). Come sottolineato dalla suddetta comunicazione, le regole di comportamento dettate dall'ordinamento per la prestazione dei servizi di investimento non vengono meno se l'impresa si avvale di Internet per lo svolgimento dell'attività di intermediazione; semplicemente tali regole potranno richiedere modalità di adempimento specifiche in ragione della particolare natura tecnica del mezzo di contatto utilizzato con la clientela. Ne discende che è onere dell'intermediario che utilizza la rete, predisporre ed attuare procedure tecniche ed operative che consentano il pieno ed effettivo rispetto della disciplina.

All'epoca la disciplina era regolata dall' Art. 8, Regolamento del CONSOB n.11768/1998 " (Condizioni di esclusione dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati) :

1. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati al di fuori dei mercati regolamentati a condizione che: a) il cliente abbia preventivamente autorizzato l'intermediario ad eseguire o a far eseguire le negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati; b) l'esecuzione delle negoziazioni al di fuori dei mercati regolamentati consenta di realizzare un miglior prezzo per il cliente. 1-bis. La disposizione di cui al comma 1, lettera b) non si applica alle operazioni di compravendita eseguite su richiesta del cliente al di fuori dei mercati regolamentati al prezzo medio ponderato risultante dai diversi prezzi di esecuzione dell'ordine sul mercato regolamentato effettuate in conto proprio dall'intermediario, ovvero, nel caso di ordini conferiti da operatori qualificati, ad un prezzo derivante da criteri oggettivamente definiti all'atto del conferimento dell'ordine. 1-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, comma 3 del regolamento Consob n.11522 in materia di intermediari, le condizioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo non si applicano alle operazioni aventi ad oggetto azioni già negoziate in altri mercati regolamentati comunitari e ammesse alla negoziazione su un mercato regolamentato italiano ai

sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera h) del regolamento Consob n. 11971 in materia di emittenti. 2. Nel caso di ordine telefonico, l'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), può essere rilasciata oralmente, a condizione che l'intermediario ne mantenga idonea prova nell'ambito delle proprie procedure. 3. L'autorizzazione prevista dal comma 1, lettera a), deve essere conferita con riguardo a singole operazioni. 4. Le negoziazioni di strumenti finanziari possono essere eseguite o fatte eseguire dagli intermediari autorizzati nei sistemi di scambi organizzati previsti ai sensi dell'articolo 78 del Testo Unico, fuori dell'orario di operatività dei mercati regolamentati, anche in assenza delle condizioni indicate dai commi 1, 2 e 3. **Art. 9 (Casi di inapplicabilità dell'obbligo di esecuzione delle negoziazioni nei mercati regolamentati):** 1. L'obbligo di esecuzione delle negoziazioni di strumenti finanziari esclusivamente nei mercati regolamentati non si applica: a) alle negoziazioni disposte da investitori non residenti o non aventi sede in Italia; b) alle negoziazioni aventi ad oggetto titoli di Stato o garantiti dallo Stato, italiani ed esteri, nonché titoli emessi da organismi internazionali partecipati da Stati; c) alle negoziazioni aventi ad oggetto «blocchi» di strumenti finanziari; d) alle negoziazioni aventi ad oggetto «spezzature» salvo che il regolamento del mercato ne consenta la negoziazione.

Orbene nel caso di specie, non è contestato che le operazioni siano state effettuate su mercato non regolamentato. Era dunque necessario acquisire la preventiva autorizzazione dell'investitore, dalla quale non è dato rilevare traccia. Peraltro nessuna informativa nel suddetto senso risulta in qualsiasi modo trasmessa al cliente dalla Banca, in occasione dell'ordine di acquisto. Di nessun rilievo, a tal fine, appare il fatto che le operazioni d'investimento, caratterizzate da un codice 7438 che ne segnalava la inadeguatezza, siano state autorizzate dal cliente forzando il messaggio di inadeguatezza trasmesso dalla Banca. A fronte della prospettata omessa informazione in ordine all'acquisto dei mercati regolamentati, l'intermediario avrebbe dovuto dimostrare di aver fornito quella specifica informazione e di aver conseguito lo specifico assenso dal cliente. In difetto da tale allegazione e della relativa prova, deve reputarsi accertata la violazione dell'obbligo di informativa sotto lo specifico profilo in considerazione.

In tal senso la Cassazione civile, sez. I, 19/10/2012, n. 18039, proprio nella fattispecie in esame, ha ritenuto che: " Nel giudizio di risarcimento del danno proposto da un risparmiatore, il giudice di merito, per assolvere l'intermediario finanziario dalla responsabilità conseguente alla violazione degli obblighi informativi previsti dalla legge, non può limitarsi ad affermare che manca la prova della sua negligenza ovvero dell'inadempimento, ma deve accertare se sussista effettivamente la prova positiva della sua diligenza e dell'adempimento delle obbligazioni poste a suo carico e, in mancanza di tale prova, che è a carico dell'intermediario fornire (art. 23 d.lg. n. 58 del 1998), questi sarà tenuto al risarcimento degli eventuali danni causati al risparmiatore. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva rigettato la domanda risarcitoria del risparmiatore, affermando che "non esistono obbligazioni sicure" ed aggiungendo che i titoli "Cirio" e "Parmalat" fossero venduti anche da altre banche e non vi fosse un preallarme di default delle società emittenti, non dando alcun rilievo al fatto che i bonds in questione erano stati negoziati prima che fossero immessi sul mercato nel periodo del cd. "grey market", quando la stessa banca non disponeva di informazioni adeguate sulle loro caratteristiche, in quel momento privi di rating ufficiale).

Accertata la violazione da parte della convenuta degli obblighi di informativa in ordine all'acquisto fuori mercato regolamentati e di acquisizione della preventiva autorizzazione dell'attore ad operare su un mercato non regolamentato, si tratta di stabilire quali siano le

conseguenze giuridiche di essa, con la precisazione che la predetta violazione non può che investire il contratto di intermediazione o quadro, atteso che gli ordini di borsa costituiscono atti meramente esecutivi. I ravvisati inadempimenti possono sicuramente essere qualificati come gravi atteso che hanno riguardato uno dei principali obblighi informativi a carico dell'intermediario.

La questione del "giusto" rimedio a fronte della violazione delle norme di comportamento delle banche è stata risolta dalla Corte di cassazione. Con due sentenze a Sezioni Unite è stato affermato che la nullità non è il rimedio appropriato per la inosservanza di regole di condotta [2]. A seconda dei casi potrà aversi annullamento oppure risoluzione del contratto e, in ogni caso, il risarcimento del danno. Più precisamente la Corte di cassazione ha affermato che la violazione dei doveri d'informazione del cliente e di corretta esecuzione delle operazioni che la legge pone a carico dei soggetti autorizzati alla prestazione dei servizi d'investimento finanziario può dar luogo a responsabilità precontrattuale, con conseguente obbligo di risarcimento dei danni, ove tali violazioni avvengano nella fase precedente o coincidente con la stipulazione del contratto d'intermediazione destinato a regolare i successivi rapporti fra le parti; può invece dar luogo a responsabilità precontrattuale, ed eventualmente condurre alla risoluzione del predetto contratto, ove si tratti di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento o disinvestimento compiute in esecuzione del contratto d'intermediazione finanziaria in questione. In nessun caso, in difetto di previsione normativa in tal senso, la violazione dei suaccennati doveri di comportamento può determinare la nullità del contratto d'intermediazione, o dei singoli atti negoziali conseguenti, a norma dell'art. 1418, 1° comma, c.c..

Si tratta, dunque, di verificare quali siano le implicazioni della mancata stipulazione del contratto-quadro trattandosi di violazioni riguardanti le operazioni d'investimento ne verrà sicuramente dichiarata la risoluzione.

Ritiene allo stato Questo giudice che l'inadempimento della Banca ai predetti obblighi di informativa non sia stato di gravità tale da giustificare la risoluzione del contratto quadro di negoziazione degli strumenti finanziari, poiché l'art. 1455 c.c. prevede la non scarsa importanza, con riguardo all'interesse dell'altra parte, per fondare la risoluzione.

Va pertanto ribadito che, essendo le singole operazioni che l'intermediario compie per conto del cliente ed in adempimento del contratto quadro di negoziazione, da considerare quale momento attuativo del precedente contratto di intermediazione, l'eventuale risoluzione contrattuale potrà necessariamente riguardare, ove ne ricorrano i presupposti, il solo contratto quadro. Ed infatti, posto che la risoluzione per inadempimento non può che riconnettersi al mancato o inesatto adempimento di obbligazioni che nascono dal contratto e che attengono, dunque, alla fase esecutiva dello stesso, nel caso di specie gli obblighi informativi finalizzati ad assicurare consapevoli scelte di investimento si ponevano e si pongono, indefettibilmente, nella fase che precede la conclusione delle singole operazioni di investimento, concernendo, piuttosto, la fase esecutiva del contratto di intermediazione finanziaria; dal che l'affermazione delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo cui la violazione dei cennati obblighi di informazione, ove di non scarsa importanza, può comportare la risoluzione del contratto di intermediazione (ovvero del contratto quadro) e

non certo delle singole operazioni di investimento. Per non tacere del fatto che, secondo la ricostruzione proposta dalle Sezioni Unite della suprema Corte nelle pronunce sopra richiamate, nei rapporti tra operatori finanziari ed investitori la vera e propria operazione negoziale è costituita esclusivamente dal contratto quadro o contratto di intermediazione finanziaria, assimilabile alla figura del mandato e dalla cui stipulazione derivano obblighi e diritti reciproci dell'intermediario e del cliente, ivi compresi gli obblighi legali di informazione di cui innanzi si è detto, mentre le singole transazioni su valori mobiliari, anche se a loro volta possono consistere in atti di natura negoziale, costituiscono pur sempre, ed essenzialmente, il momento attuativo del precedente contratto d'intermediazione. Gli ordini di acquisto dunque, in quanto atti esecutivi dei contratti di negoziazione, possono essere risolti esclusivamente per effetto della risoluzione del contratto quadro.

Deve in ogni caso osservarsi, confermando sul punto un indirizzo già espresso in fattispecie analoghe, che l'inadempimento della banca agli obblighi di informazione posti a suo carico non può ritenersi di gravità tale da giustificare, ex art. 1455 cc., la risoluzione del contratto quadro. Tale conclusione è avvalorata dal fatto che il cennato contratto di negoziazione ha avuto normale svolgimento tra le parti e lo stesso ordine di acquisto in contestazione ha avuto regolare esecuzione quanto meno fino al default del Gruppo Parmalat, senza alcuna doglianza da parte dell'attore.

D'altra parte la Giurisprudenza di altri Tribunale (Roma-Parma-Modena) hanno già osservato che, in astratto, la violazione dei più volte richiamati obblighi di comportamenti, anche con riferimento alla responsabilità extracontrattuale, potrebbe assumere rilievo nella misura in cui, come comportamento di per se illecito o come inadempimento contrattuale, abbia prodotto un danno, così come qualsiasi atto illecito o qualsiasi inadempimento contrattuale può essere fonte di obbligo risarcitorio se ed in quanto si provi di aver sofferto un danno e la riconducibilità dello stesso al fatto del debitore.

Con riguardo all'effettuazione delle operazioni su un mercato non regolamentato in assenza dell'autorizzazione richiesta, la Banca convenuta avrebbe dovuto astenersi dalla stessa ed il fatto che vi abbia proceduto ugualmente comporta l'automatica sussistenza di nesso causale tra tale comportamento, inadempiente, ed il danno conseguente all'acquisto dei titoli.

Il debito di natura risarcitoria della Banca è quindi € . € 352.652,50.

La suddetta somma, trattandosi di debito di valore, va rivalutata in base agli indici Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati.

L'art 1225 CC. limita la risarcibilità ai danni prevedibili ed il danno da lucro cessante, nelle ipotesi di responsabilità degli intermediari, consiste nella perdita di altre occasioni di investimento, che il cliente avrebbe con probabilità effettuato con quel denaro, in mancanza dell'inadempimento della Banca. Nel caso di specie, si reputa equo liquidare il danno ricevuto, per la mancata tempestiva disponibilità del denaro da investire in altri titoli, in un importo pari alla somma risultante dall'applicazione del tasso del 2% sulla originaria via via rivalutata anno per anno (Cass.2796/2000). Va precisato che tale tipo di danno da lucro cessante richiede che gli interessi

suddetti debbano essere ricalcolati sulla somma originaria via via rivalutata anno per anno ovvero in base all'Indice di rivalutazione medio.

La decorrenza della rivalutazione e degli ulteriori interessi compensativi, secondo il detto criterio, sulla somma indicata, è riferita alla data dell'evento - data della sottoposizione della società del Gruppo Parmalat alla procedura di Amministrazione Straordinaria del 23.12.2003 fino alla data della pubblicazione della presente sentenza.

Non essendoci prova di un maggior danno alcuna altra somma può essere liquidata.

L'accoglimento di questa domanda assorbe le altre domande e doglianze.

La Banca, in caso di accoglimento delle domande avversarie, ha richiesto la restituzione dei titoli in oggetto, non trovando sul punto alcuna opposizione di controparte e pertanto né va disposta la restituzione all'atto del pagamento del risarcimento come in indicato.

Le spese di lite seguono la soccombenza, tenuto conto della complessità della materia trattata e dell'accoglimento per un solo motivo rispetto a quelli indicati ritiene di compensare il 50% e di condannare parte convenuta al residuo 50% che liquida per l'intero nel dispositivo con attribuzione al procuratore costituito avv. Giovanni Franchi.

P.Q.M.

Il Giudice, disattesa ogni altra richiesta, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta come in narrativa così provvede:

1) rigetta le domande di nullità ed annullamento così come proposte dall'attore;
2) In accoglimento della domanda proposta come in narrativa condanna di risarcimento danni inerente l'acquisto dei titoli Parmalat e con la condanna della
come in atti, in restituzione dell'importo di € € 352.652,50 oltre interessi e rivalutazione sulla somma come in motivazione dal ²³⁻¹²⁻²⁰⁰³ 23.12.2012 alla pubblicazione della sentenza, oltre interessi legali fino alla data di restituzione o effettivo pagamento.

2)ordina la restituzione dei titoli di cui alla domanda all'atto del pagamento.

3)Condanna la ^{221.514.000/4} in persona del legale rapp.te p.t., come in atti, a favore dei procuratori antistatari, avv. Franchi Giovanni al pagamento del 50% delle spese di lite che si liquidano in complessive € 71.825,00 di cui € 425,00 per spese, € 3.325,00 per fase studio, € 1.650,00 fase introduttiva, € 3.450,00 fase istruttoria, € 3.050,00 fase decisoria oltre IVA e CPA.

Si esegua.

Così deciso in Nola 4.11.2014

Aggiunta approvata

Il Giudice Onorario Tribunale

Avv. Paola Caliman

U. CALIMAN
Dott.ssa Paola Caliman

CALE DI NOLA

05-11-2014

LA QUESTURA - SOTTOSEGATA SENTENZA
N. 4115/14 SI INTENDE RETTIFICATA
COME DA PROVVEDIMENTO ALLEGATO ALL'11/15-14/14
NOLA, L.L. 12-11-2015
IL CANCELLIERE

G.o.t. avv. Paolo Caliman

TRIBUNALE di NOLA

II SEZIONE CIVILE

in persona del Giudice, G.O.I. avv. Paolo Caliman, pronuncia la seguente nella causa avente
RC.0973-I-2011 ex art. 287 e 288 cpc

Ordinanza

IRA

od. Fisc.

rappresentato e difeso in forza di delega in calce al presente atto, dagli avv. li Giovanni
Franchi del Foro di Parma e Giampiero D'Alessandro del Foro di Napoli ed elettivamente
domiciliato presso lo studio dell'avv. l

37' ATTORE

E

in persona del leg. Rapp.te p.t., con sede in Siena. l

rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente dagli avv. li Andrea e
Alessandro Moschiano, Foro Napoli, elett.te domic. in Marigliano, C.so V. Emanuele III n.67 presso
avv. Vincenzo Russo. Convenuta

Rilevato che nella sentenza n. 2645/2014 emessa in data 05.11.2014 e depositata e resa
pubblica in pari data è stata presentata istanza di correzione di errore materiale per l'inesatta
indicazione della data di occorrenza degli interessi e rivalutazione sulla somma di € 352.652,50
indicata in motivazione con la data della sottoposizione del Gruppo Parnator alla procedura di
Amministrazione Straordinaria del 23.12.2003, mentre veniva erroneamente indicata in quella del
23.12.2012. Che parimenti proponeva istanza di correzione l'avv. l ndicato in atti
come procuratore domiciliatario, che anche egli era antistatario, non indicato in dispositivo e che
non era stata erogata nelle liquidazione delle spese di lite il rimborso delle spese generali di cui al
D.M.55/14.

Occorre quindi valutare se lo scrivente nel dispositivo ha riportato un elemento contrario o
contrastante con la motivazione o sia incorso in errori di calcolo o omissioni.

Deve qualificarsi come errore materiale suscettibile di correzione quello che non riguarda la
sostanza del giudizio, ma la manifestazione del pensiero all'atto della formazione del
provvedimento e si risolve in una fortuita divergenza fra il giudizio e la sua espressione letterale,
cagionata da mera svista o distrazione nella redazione della sentenza e come tale percepibile
e rilevabile ictu oculi. (In applicazione di tale principio la S.C. ha ritenuto suscettibile di correzione
il dispositivo di una sentenza, emessa quando il figlio era ormai maggiorenne, come accertato dal
giudice del merito in motivazione, che conteneva l'imposizione di un assegno per il suo
mantenimento fino al raggiungimento della maggior età, statuizione che è stata modificata con
riguardo al raggiungimento dell'indipendenza economica). Cassazione civile sez. I, 26/09/2011, n.
19651



Ai sensi dell'art. 93 comma 2, r.d. 17 agosto 1907 n. 642 l'errore materiale suscettibile di correzione è quello che si estrinseca in una inesattezza o in una svista accidentale, rivelando una discrepanza fra la volontà del giudicante chiaramente riconoscibile da chiunque, e che è rilevabile dal contesto stesso dell'atto ovvero dal rapporto fra motivazione e dispositivo. (ConfermaForCalabria, Catanzaro sez. II, n. 452 del 2010). Consiglio di Stato, sez. III, 18/04/2011, n. 2383.

In tal senso è senz'altro emendabile l'inesatta indicazione della data di decorrenza degli interessi e rivalutazione indicata in motivazione del 23.12.2003, data di attuazione della Amministrazione del Gruppo Parmalat e indicata nel dispositivo invece in quella del 23.12.2012 e che va pertanto in quello esatto del 23.12.2003 al rigo 23, pag. , capo 2 del dispositivo:

Che per quanto riguarda invece la richiesta di indicazione nel nominativo dell'avv. I indicato in atti come procuratore domiciliatario, anche nel dispositivo con ampliamento dei soggetti attributori del pagamento delle competenze professionali. Ritiene Questo Giudice che peraltro la richiesta di attribuzione che riguarda il solo mandatario e stata peraltro effettuata in sede di conclusioni da parte del solo avv. Giovanni Franchi, mancherebbe analogo richiesta da parte dell'istante e che in ogni caso le questioni in ordine all'attribuzione del spese fra domiciliatario e mandatario non possono formare oggetto di attribuzione. Tutto ciò premesso il G.J.

Ordina

La correzione dei predetti errore materiale di guisa che nel dispositivo della sentenza:

vada inserito l'indicato dispositivo, come indicato in motivazione, in sostituzione del precedente.

- che la cancelleria provveda ad annotare la presente ordinanza sull'originale della sentenza;

- che la cancelleria provveda ai sensi dell'art. 121 d.a. c.p.c. alla notificazione della presente ordinanza alle parti anche a mezzo fax o pec.

Si comunichi Nola 18.12.2014

IL GIUDICE

Giud. Paolo Caliman

Depositato 05-01-2015

RECEVUTA RT
PUBBL. 12 GEN 2015